

Avv. Enrico Amante Studio legale

Avv. Enrico Amante
Avv. Giacomo Muraca
Avv. Francesco Cipriani

Firenze, 13 marzo 2019

Via pec

Spett.le Regione Toscana
Settore Valutazione di impatto ambientale
Valutazione ambientale strategica
Opere pubbliche di interesse strategico regionale
[Via pec regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:Via_pec_regionetoscana@postacert.toscana.it)

Oggetto: Osservazioni a Progetto di rilancio dello stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga con realizzazione di una piattaforma energetica proposto da KME Italy s.p.a.

La presente osservazione in nome e per conto del "Comitato Insieme per la Libellula", con sede in P.zza Pascoli, 2 - 55051 Barga (LU), in persona del presidente *pro tempore*, che unitamente sottoscrive.

Considerato che

- il Comitato si prefigge tra i propri obiettivi la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini della Valle del Serchio, con particolare attenzione alle emergenze paesaggistiche ed ambientali del territorio e alle interferenze nel medesimo determinate dall'insediamento di attività produttive di notevole impatto;

Firenze, viale Lavagnini 13
Siena, via dei Pellegrini 15

Tel + 39 055 486378
mail: segreteria@enricoamante.it

p.i. 06886120481

- la Società KME Italy s.p.a., con istanza 22 ottobre 2018 ha dato avvio al procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA e contestuale atto autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 278-bis D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010. In esito all'integrazione della documentazione posta a corredo dell'istanza in data 15 gennaio 2019 è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo al procedimento in questione, con contestuale avvio del termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o apporti.

Considerato altresì che

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto di incenerimento (o coincenerimento) di rifiuti speciali industriali (c.d. pulper di cartiera) di rilevanti dimensioni, in area ubicata nel fondovalle della Valle del Serchio, in prossimità dell'abitato di Fornaci di Barga, lungo l'alveo del fiume, in immediata prossimità dell'area contigua del Parco regionale delle Alpi apuane.

Trattasi, come evidente, di area connotata da peculiari sensibilità e criticità sia sotto il profilo paesaggistico che sotto il profilo ambientale e orografico, per quanto di seguito diffusamente indicato.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Comitato Insieme per la Libellula, presa visione dell'avviso pubblico relativo all'avvio del procedimento di VIA e contestuale autorizzazione unica del suddetto intervento e dei contenuti del progetto di rilancio dello stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga con realizzazione di una piattaforma energetica proposto da KME Italy s.p.a., pubblicato sulla piattaforma della Regione Toscana intende, mio tramite, osservare e dedurre quanto segue.

1) SULLA NATURA DELL'IMPIANTO

Giusta le caratteristiche tecniche e costruttive desumibili dalla documentazione depositata da KME l'impianto del quale la Società ha richiesto valutazione di impatto ambientale e correlata autorizzazione unica si configura quale impianto di "incenerimento" o, al più, di "coincenerimento" (in ragione della prevalenza, o meno, dell'attività di produzione di energia rispetto a quella di smaltimento dei rifiuti) di rifiuti speciali industriali ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2010/75/EU e del Codice ambiente.

Nel caso di specie, invero, l'impianto risulta solo marginalmente improntato alla produzione di energia, quale sottoprodotto dell'attività principale di smaltimento di rifiuti industriali, con conseguente inquadramento del medesimo quale impianto di incenerimento.

L'art. 237-ter del D.Lgs. 152/2006, difatti, definisce quale impianto di coincenerimento *"qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento"*

termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b)".

In sede di deliberazione della VIA e autorizzazione unica le competenti Autorità di Settore e Amministrazioni chiamate ad intervenire nel procedimento dovranno, pertanto tenere in debito conto:

- a) gli specifici profili di disciplina e regolamentazione (comprensivi di limiti, prescrizioni e tutele) riconnessi all'esercizio di impianti di incenerimento (o, come indicato, coincenerimento) considerata che tale è la natura dell'impianto in questione;
- b) l'impianto in questione dovrà essere oggetto di valutazione complessiva ed unitaria dal momento che – come visto – ai sensi del Codice dell'Ambiente **nella nozione di impianto di incenerimento (o coincenerimento) devono intendersi compresi "il sito e l'intero impianto" comprensivi di linee di incenerimento, ricezione rifiuti, stoccaggio, pretrattamento, stoccaggio in loco dei rifiuti risultanti dal processo ed ulteriori articolazioni dell'impianto medesimo.** È, dunque, fatto divieto ai competenti Enti di individuare quale impianto di incenerimento la sola unità/struttura deputata alla combustione dei rifiuti dovendosi, al contrario, operare una valutazione ben più ampia dell'impianto nel suo complesso.

2) SULLA INCOMPATIBILITÀ DELL'IMPIANTO IN PROGETTO CON IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Dalla disamina combinata degli elaborati di progetto e del contesto di insediamento emerge come l'impianto oggetto di VIA (e autorizzazione unica) presenti non secondari profili di contrasto con la disciplina del vigente PRB approvato con deliberazione C.R. 18 novembre 2014, n. 94 (quale successivamente modificato con deliberazione C.R. 26 luglio 2017, n. 55).

In particolare il progetto proposto risulta contravvenire sia ad espressi divieti posti dalla normativa di settore sia a taluni dei "criteri penalizzanti" individuati dal Piano.

Sotto il primo profilo il progetto risulta contrasta con gli espressi divieti posti dai commi 2, 3 e 18 dell'art. 3.1 dell'All.4 al PRB (disciplinante la localizzazione di impianti di incenerimento o coincenerimento). In particolare:

- a) il progetto risulta porsi in contrasto con il generale divieto di insediamento di impianti di incenerimento o coincenerimento in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", posto dall'all. 4, punto 3.1, n. 2 del PRB¹, dal momento che l'area, sita in prossimità del Fiume Serchio, è interessata da vincolo *ex lege* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c, del Codice (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)²;
- b) il progetto risulta altresì contrastare con l'espresso divieto di cui al punto 3 del medesimo art. 3.1 in quanto suscettibile di incidere su *"varianti strutturali a valenza ambientale"* individuate dagli ulteriori strumenti della pianificazione e, in particolare, dal Piano Strutturale del Comune di Barga (approvato con deliberazione C.C. 15 gennaio 2010, n. 2) e dal PIT-PPR (approvato con deliberazione C.R. 27 marzo 2015, n. 37).

L'art. 3.1 del PRB al punto 3 vieta l'insediamento di impianti di incenerimento o coincenerimento in *"Aree individuate come invarianti strutturali a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla L.R. 1/2005"*. Al riguardo il Piano strutturale del Comune di Barga individua quali invarianti strutturali (art. 33 NTA): *"- il territorio del fiume Serchio, quale componente di interesse sovracomunale, con le sue pertinenze e il suo intorno a prevalente naturalità; - le relazioni del fiume con gli insediamenti attraversati; [...]"*.

Analoghe invarianti sono altresì individuate e valorizzate dal Piano Paesaggistico regionale (sul punto, onde non incorrere in ripetizioni, si rinvia al successivo § 3).

Indubbia è l'incidenza del progetto in esame su tali invarianti (nonché – per quanto *amplius infra* § 3, sugli specifici profili di criticità individuati in relazione alle stesse), dal momento che il medesimo prevede la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento (o coincenerimento) in luogo di pregressi opifici di rilevante valore storico-testimoniale quali esempi di archeologia industriale, con ubicazione del medesimo in immediata prossimità dell'alveo del fiume Serchio, nella sostanza occludendo ogni tipo di iterazione fisica e visiva tra l'abitato di Fornaci di Barga e il fiume medesimo.

- c) In ultimo, il richiamato art. 3.1 (dell'all. 4 al PRB) al punto 18 esclude l'insediamento di impianti di incenerimento o coincenerimento in aree soggette a bonifica. In tal senso è

¹ indica *apertis verbis* "Gli impianti di incenerimento e di co-incenerimento autorizzati ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 non devono ricadere in: [...] Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

² Né è idonea ad escludere la ricorrenza del presupposto ostativo la qualificazione, operata dalla Società, dell'impianto quale R1: tale classificazione, difatti, secondo i più recenti studi in materia, risulta riferibile solo al trattamento di rifiuti solidi urbani (cfr. Centro Studi Mater, *Linee guida operative per il Calcolo annuale dell'indice di efficienza energetica R1 conseguito dai termovalorizzatori di rifiuti urbani*, Piacenza, 2017).

opportuno il rilievo che numerose aree interne allo stabilimento KME sono da tempo interessate da procedimenti di bonifica in ragione della situazione di diffuso inquinamento determinata dalle attività industriali ivi esercitate. Il dato osta, come evidente, all'insediamento dell'attività in progetto. Per la denegata ipotesi in cui i competenti Organi ed Autorità non dovessero ritenere sussistente tale profilo ostativo si richiede che i medesimi vogliano comunque disporre idonee caratterizzazioni sui terreni oggetto di intervento e sulle aree ad esso limitrofe anteriormente alla deliberazione del progetto, al fine di verificare i livelli di inquinamento ivi presenti e l'eventuale necessità di interventi di bonifica ad oggi non ancora disposti.

Il progetto in esame risulta altresì contravvenire ai criteri penalizzanti individuati dal già richiamato art. 3.1 laddove:

- prevede la realizzazione dell'impianto in immediata prossimità del centro abitato di Fornaci di Barga in ubicazione tale da non garantire la prevista distanza di mt 500 tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso: dalla circostanza conseguono notevoli interferenze, sia sotto i profili di carico insediativo ed infrastrutturale che in relazione alle ricadute ambientali e sanitarie dell'eventuale insediamento di tale struttura;
- determina un'indubbia interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee in quanto - posto in immediata prossimità dell'alveo del fiume Serchio - interessa un'area già classificata dal PTCP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 189 del 13/01/2000 (pubblicato sul B.U.R.T. n.4 del 24/01/2000) quali aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, con conseguente applicazione delle correlate prescrizioni di tutela;
- risulta essere ubicato in area con indubbie condizioni climatiche e metereologiche sfavorevoli in relazione alla diffusione di inquinanti. Come noto la Valle del Serchio e, in particolare, il Comune di Barga è caratterizzato da peculiare situazione geomorfologica (con la presenza di consistenti depressioni vallive che vedono l'abitato di Fornaci di Barga ubicato nel fondovalle) e climatiche (con la presenza del noto fenomeno della c.d. inversione termica, cfr. sul tema "*Classificazione della diffusività atmosferica nella Regione Toscana*" Consorzio La.M.M.a, 31 agosto 2000) tali da determinare la permanenza in loco delle polveri e fumi derivanti dalle attività produttive, con pesanti ricadute anche sanitarie sulla popolazione locale nella quale è possibile rilevare una particolare incidenza di malattie connesse alla presenza dei suddetti fattori di inquinamento (si vedano studi epidemiologici Prof. Biggeri dell'università di Firenze³ e A.R.S.⁴) e rilevanti ricadute sul suolo degli inquinanti (si

3 Prof. Annibale Biggeri, "*Sorveglianza epidemiologica del rischio legato a fonti di origine industriale e militare – Ambiente e Salute della Valle del Serchio*" - 18 marzo 2011. Fonte: www.cd.biostatistica.net/index.htm

4 Studio ARS "*Stato di salute dei residenti della Valle del Serchio (sintesi)*". Fonte: www.ars.toscana.it/2-articoli/4016-presentati-a-barga-i-dati-di-salute-aggiornati-della-popolazione-della-valle-del-serchio.html

- vedano al riguardo ordinanze di bonifica relative a sito produttivo KME per presenza di metalli pesanti e PCB);
- dalla seppur attenta disamina degli elaborati di progetto le soluzioni tecniche e progettuali attuate non paiono idonee ad escludere la sussistenza di evidenti (quanto rilevanti) interferenze del traffico veicolare derivato dal conferimento dei rifiuti all'impianto con il centro abitato di Fornaci di Barga e con gli ulteriori centri insediativi della valle;
 - in ultimo l'impianto in progetto risulta altresì ubicato all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata. In tal senso è opportuno il rilievo che l'insediamento in progetto si pone in immediata prossimità del fiume Serchio e delle aree contigue del Parco regionale delle Alpi apuane, in ciò di fatto precludendo la visuale di tali emergenze dall'abitato di Fornaci di Barga.

La realizzazione dell'impianto in questione contrasta, pertanto con i necessari profili di tutela posti dalla surrichiamata disciplina, *in parte qua* concretizzante indubbia interferenza e incidenza negativa sui coni visuali presenti dall'abitato di Fornaci di Barga, verso il Parco e il fiume Serchio.

Sussistono, pertanto, concreti profili di contrasto tra il progetto proposto dalla Società KME e i divieti e criteri penalizzati individuati dal PRB, tali da escludere l'approvazione del medesimo.

In via subordinata lo scrivente Comitato chiede, comunque, che le competenti autorità vogliano subordinare ogni determinazione in ordine al progetto proposto dalla Società alla previa esecuzione di idonee caratterizzazione volte a verificare il livello di inquinamento del sito interessato dall'insediamento del nuovo impianto e delle aree ad esso limitrofe.

3) SULLA INCOMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LA DISCIPLINA DEL PIT-PPR

L'intervento in progetto risulta altresì porsi in contrasto con la disciplina di tutela prevista per l'area in questione dal PIT-PPR approvato con deliberazione C.R. 27 marzo 2015, n. 37.

Sul punto è opportuno ricordare la valenza ed efficacia qualificata della disciplina dello strumento Paesaggistico, direttamente prevalente – ai sensi dell'art. 18 NTA del PIT-PPR – sugli strumenti locali, non derogabile neppure per l'ipotesi di procedimenti interessanti insediamenti industriali di importanza strategica.

Giuste tali premesse, con riferimento alla necessaria verifica di compatibilità dell'intervento con lo strumento regionale è opportuno rilevare quanto segue.

3.1) In primo luogo l'intervento pare porsi contrasto con gli **obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 dell'Allegato 8B in tema di "Fiumi, torrenti e Corsi d'acqua"**.

In tal senso l'art. 8.1 della disciplina nell'individuare gli "obiettivi" di tutela sancisce: *"Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi: a) **tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;** b) **evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi"**.*

Peculiare rilievo assume, inoltre, l'art. 8.2 della disciplina che nell'individuare le "Direttive" indica: *"Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono a: [...] i) **promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico"**.*

In ultimo, le prescrizioni individuate dall'art. 8.3 stabiliscono che *"a- Gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che: [...] 4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico".*

Ed ancora: *"c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:*

1) mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

[...] 3) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

[...] 5) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui".

Al contrario, il progetto in esame, in parte qua prevede l'edificazione di uno stabilimento industriale di consistenti dimensioni nell'immediata prossimità del fiume Serchio, tale da precludere sensibilmente ogni tipo di visuale e iterazione tra l'abitato di Fornaci di Barga e il corpo idraulico nonché i con visuali da e verso tale risorsa (e la contigua area del Parco regionale delle Alpi apuane), determina una indubbia compromissione dei surrichiamati valori ed obiettivi.

3.2) L'intervento si pone altresì in contrasto con la disciplina dello strumento paesaggistico (ancora Allegato 8B, art. 11) relativa a "Parchi, riserve nazionali o Regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi"

Sotto ulteriore profilo, la richiamata disciplina dell'art. 11 dell'All. 8b del PIT-PPR individua quale obiettivo primario la necessaria garanzia di permanenza e riconoscibilità dei caratteri paesaggistici,

storico identitari, eco sistemici e geomorfologici, con necessaria garanzia che “gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri identitari, l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti”.

In tal senso le Direttive poste dalla disciplina (art. 11.2) indicano la necessità di “b- Evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, **tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo**”, “c - evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; d - riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e promuovere lo sviluppo di attività economiche paesaggisticamente compatibili e l'eventuale delocalizzazione delle attività incongrue”.

Anche sotto tali profili risultano evidenti le criticità del progetto proposto dalla società, il quale costituisce indubbia preclusione ai coni visuali da e verso i bersagli visivi di rilievo (Parco delle Alpi Apuane, zone ad esso contigue e fiume Serchio), con ciò compromettendo i necessari caratteri identitari e l'integrità percettiva delle relative emergenze. Né l'intervento pare valorizzare la necessaria riqualificazione del patrimonio edilizio esistente previsto dalla norma.

3.3) L'intervento pare, in ultimo, porsi in contrasto che con la disciplina di cui alla Scheda d'ambito Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima (Scheda n. 03) del PIT-PPR in quanto:

- 1) la **disciplina delle invarianti strutturali dell'ambito** (invarianti dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali, § 3.3 della scheda d'ambito, p. 37) individua quali valori suscettibili di tutela tanto “Gli ecosistemi fluviali e torrentizi [che] costituiscono un elemento fortemente caratterizzante il territorio della Garfagnana e attribuibile al target degli Ambienti fluviali e torrentizi, di alto, medio e basso corso” (Scheda d'ambito, 3.2) quanto “Il complesso delle opere e dei manufatti di archeologia industriale legati alla produzione della carta” (Scheda d'ambito, § 3.3) richiamando altresì quali criticità “**L'occlusione e impermeabilizzazione dei fronti fluviali con la localizzazione di urbanizzazioni continue, infrastrutture e aree produttive che hanno compromesso le relazioni di lunga durata tra l'insediamento di fondovalle e il fiume** [...] la congestione del sistema infrastrutturale di fondovalle e decadimento del sistema infrastrutturale e dei trasporti [...]. Sul versante appenninico, invece, si assiste **alla saldatura delle espansioni degli insediamenti lineari** collocati lungo la viabilità storica pedecollinare. Il continuum urbano, costituito prevalentemente da edilizia residenziale di scarsa qualità, aree produttive e fasci infrastrutturali, occlude i varchi ambientali e compromette le relazioni ecologiche, territoriali e paesaggistiche tra la valle del Serchio e i sistemi collinari e montani circostanti”. La Scheda d'ambito individua altresì l'insediamento industriale in questione quale specifico, autonomo elemento di criticità dell'ambito, indicando al riguardo che costituisce consistente elemento di criticità la “**Presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico e in posizione tale**

*da occludere gli alvei degli affluenti e non garantire la continuità ambientale tra la valle del Serchio e la valli secondarie. Sia in Garfagnana che nella Media Valle si trovano **due grossi complessi industriali, la Europa Metalli - S.M.I. di Fornaci di Barga (industria metallurgica)** [ndr. oggi appunto KME] e la I.C.L. di Fornoli (Bagni di Lucca) (industria per l'estrazione del tannino), oltre a una decina di cartiere di notevoli dimensione e ad altri insediamenti di dimensioni artigianali e medie, di tipologie eterogenee, quali: lavorazione di inerti e marmo, lavorazione artistica di metalli, tessile, oggettistica, officine meccaniche, aziende agricole, fonderie" (ancora Scheda d'ambito, § 3.3).*

- 2) tra gli **"indirizzi per le politiche"** la Scheda d'ambito indica con riferimento alle *"aree riferibili ai sistemi di Pianura e fondovalle"* (§5 Scheda d'ambito, p. 56) la necessità di *"15. garantire la sicurezza idraulica nei sistemi di Fondovalle e di Alta Pianura contrastando ulteriori insediamenti in aree a rischio; [...] 18. avviare azioni volte a salvaguardare, riqualificare e valorizzare le rive del fiume Serchio e dei suoi affluenti in chiave multifunzionale: assicurando la continuità delle aree agricole e naturali perfluviali ancora presenti; ricostituendo i rapporti storici tra fiume e tessuto urbano, ove compromessi; salvaguardando o riqualificando i waterfront urbani (in particolare nei principali centri di fondovalle), la viabilità e gli spazi pubblici rivieraschi, l'accessibilità al fiume e la sua riconoscibilità nel contesto urbano; riqualificando le aree produttive presenti lungo il fiume come aree produttive ecologicamente attrezzate"*.
- 3) individua, in ultimo, quali **"obiettivi di qualità e direttive"** (§ 6.1 della Scheda d'ambito, p. 61) la necessità di *"attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per le aree classificate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare" contenendo i carichi insediativi entro i confini del territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti" ed ancora "riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i rapporti insediamento-fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le aree agricole perfluviali residue" e "assicurare il mantenimento della percezione residua del paesaggio fluviale del fiume Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione dominante"*.

Sussistono, pertanto, concorrenti profili di criticità e di contrasto con gli obiettivi e direttive poste dalla scheda d'ambito tali da escludere la compatibilità dell'insediamento in progetto con la disciplina del PIT-PPR.

4) SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA KME AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO

Sotto ulteriore profilo: la documentazione prodotta dalla Società ai fini della valutazione paesaggistica del progetto risulta significativamente carente, non idonea ad offrire compiuta contezza

della natura, delle caratteristiche e delle interferenze con le emergenze oggetto di tutela, nonché priva dei necessari requisiti, caratteristiche ed elementi individuati al riguardo dal DPCM 12 dicembre 2005 (*"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"*).

Fermi, pertanto, i già dedotti rilievi in ordine ai significativi profili di incompatibilità dell'intervento con i valori e le emergenze paesaggistiche in rilievo deve altresì rilevarsi che ogni valutazione in merito non potrà, comunque, che essere subordinata alla necessaria integrazione della documentazione prodotta.

5) SULLE NECESSARIE GARANZIE PARTECIPATIVE

In ultimo, alla luce della consistente incidenza dell'intervento sull'area tutta dell'Alta Valle del Serchio e sulla popolazione, nonché alla luce del consistente e fattivo interessamento già manifestato dalla popolazione e dai comitati e associazioni di settore con riferimento all'intervento in esame (non in ultimo con la presentazione avvenuta lo scorso 29 gennaio di una petizione al Consiglio Regionale recante oltre 8700 firme), si ritiene opportuno ribadire anche nella presente sede la richiesta di attivazione del procedimento di cui all'art. 53 L.R. 12.02.2010, n. 10, con avvio di apposita Inchiesta pubblica.

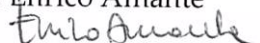
Tutto ciò premesso e considerato

Il "Comitato Insieme per la Libellula", mio tramite, chiede che le Amministrazioni procedenti vogliano, per le ragioni suesposte, offrire valutazione sfavorevole circa la sussistenza dei presupposti per l'assenso all'intervento.

In ipotesi, chiede che ogni determinazione sia assunta a seguito di caratterizzazione dei terreni interessati, attivazione di inchiesta pubblica e necessaria integrazione della documentazione paesaggistica prodotta.

Il Comitato si riserva di integrare la presente osservazione con apposito studio di inserimento paesaggistico del manufatto di progetto.

Avv. Enrico Amante



Per il "Comitato Insieme per la Libellula"

Il Presidente
Campani Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Campani', written in a cursive style.

